



Bruxelles, 10.7.2023
C(2023) 4622 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE (UE) .../...

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Sommario

1.	Scopo del modulo FS-CO	2
2.	Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-CO.....	2
3.	Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre.....	3
4.	Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione	3
5.	Contatti pre-notifica e richieste di dispensa.....	3
6.	Obbligo di notifica corretta e completa	4
7.	Modalità di notifica.....	5
8.	Riservatezza e dati personali	6
9.	Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente FS-CO	6
1.	SEZIONE 1: Descrizione della concentrazione	8
2.	SEZIONE 2: Informazioni sulle parti.....	9
3.	SEZIONE 3: Informazioni dettagliate sulla concentrazione, sull'assetto proprietario e sul controllo.....	10
4.	SEZIONE 4: Soglie di notifica	12
5.	SEZIONE 5: Contributi finanziari esteri	13
6.	SEZIONE 6: Impatto sul mercato interno dei contributi finanziari esteri concessi nell'ambito della concentrazione.....	17
7.	SEZIONE 7: Possibili effetti positivi	19
8.	SEZIONE 8: Documenti giustificativi.....	20
9.	SEZIONE 9: Attestato	21

ALLEGATO I
MODULO FS-CO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A
NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2560

INTRODUZIONE

1. SCOPO DEL MODULO FS-CO

1. Il presente modulo FS-CO specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione nel quadro del sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell'Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e nel regolamento di esecuzione (UE) [OP: inserire il numero del regolamento] della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("regolamento di esecuzione")², al quale è allegato il presente modulo FS-CO.

2. TIPI DI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL MODULO FS-CO

2. Nel modulo FS-CO vanno inserite le seguenti informazioni:
 - (a) informazioni di base che sono di norma necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 4);
 - (b) informazioni sui contributi finanziari esteri ricevuti dalle parti a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 (sezione 5). In particolare, nella sezione 5 del modulo FS-CO sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560. Per quanto riguarda gli altri contributi finanziari esteri, il formulario FS-CO richiede una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1. La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui nelle domande della sezione 5 e nella tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti della concentrazione. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo devono essere presi in considerazione per

¹ GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

² [PO: inserire il riferimento alla GU]

determinare se la soglia di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2022/2560 è soddisfatta, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 5;

- (c) informazioni necessarie per valutare se i contributi finanziari esteri concessi nell'ambito della concentrazione possano provocare distorsioni sul mercato interno ai sensi degli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) 2022/2560 (sia in relazione al processo di acquisizione che alle attività che le parti della concentrazione svolgeranno) (sezione 6);
 - (d) informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere (sezione 7);
 - (e) documenti giustificativi (sezione 8).
3. Perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Spetta invece alle parti notificanti decidere se fornire le informazioni richieste nella sezione 7, che riguarda informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata nel mercato interno, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.
4. Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-CO non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta di informazioni.

3. INFORMAZIONI DI CUI NON SI PUÒ RAGIONEVOLMENTE DISPORRE

5. Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-CO, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da 9 a 11 della presente introduzione.

4. INFORMAZIONI NON NECESSARIE AI FINI DELL'ESAME DEL CASO A CURA DELLA COMMISSIONE

6. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-CO relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
7. Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-CO in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da 9 a 11 della presente introduzione.

5. CONTATTI PRE-NOTIFICA E RICHIESTE DI DISPENSA

8. Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di notifica. La possibilità di

avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l'esame preliminare di una sovvenzione estera nell'ambito di una concentrazione. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 5 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione delle informazioni richieste.

9. Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall'obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - (a) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;
 - (b) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.
10. Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell'esame del progetto di notifica.
11. Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-CO possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.
6. **OBBLIGO DI NOTIFICA CORRETTA E COMPLETA**
12. Come spiegato ai punti da 2 a 4 della presente introduzione, perché la notifica sia considerata completa devono essere fornite, in linea di principio, le informazioni di cui alle sezioni da 1 a 6 e 8. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella relativa sezione e devono essere corrette e complete.
13. In particolare, si fa presente quanto segue:
 - (a) il termine di 25 giorni lavorativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560.
 - (b) Le parti notificanti dovrebbero verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati.

- (c) I dati di contatto richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale della Concorrenza della Commissione ("DG Concorrenza") nel suo sito internet. Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. Al riguardo occorre indicare indirizzi e-mail personali, corrispondenti a referenti specifici, e non caselle postali generiche dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta.
- (d) I documenti giustificativi di cui alla sezione 8 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG Concorrenza sul suo sito internet.
- (e) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica.
- (f) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, l'impresa che, intenzionalmente o per negligenza, fornisce informazioni inesatte o fuorvianti può essere soggetta ad ammende fino all'1 % del suo fatturato totale. Inoltre, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione su una concentrazione se è stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

7. MODALITÀ DI NOTIFICA

- 14. Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni richieste con il presente modulo FS-CO devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere un attestato firmato di cui nella sezione 9. Qualora le informazioni richieste in due sezioni diverse coincidano in parte (o interamente), possono essere inclusi riferimenti incrociati.
- 15. La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili sul sito internet della DG Concorrenza.
- 16. Per compilare le sezioni 5, 6 e 7 del presente modulo FS-CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare queste sezioni in ordine numerico o se possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).
- 17. Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa, nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.

18. La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione).

8. RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

19. Conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma di detto regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti notificanti.
20. Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "riservato". Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.
21. Nel caso di fusioni o acquisizioni del controllo congiunto, o negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.
22. Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

9. DEFINIZIONI E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE FS-CO

23. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "parti notificanti": ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, in caso di concentrazione questo termine si riferisce a tutte le parti della concentrazione o, in caso di acquisizione del controllo, a tutte le imprese o a tutte le persone che acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto dell'insieme o di parti di una o più imprese;
 - (b) "imprese oggetto della concentrazione": tutte le imprese o parti di imprese nelle quali è in corso l'acquisizione di una partecipazione di controllo, compresa un'impresa comune, o che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto. Questo termine non comprende i venditori;
 - (c) "parti della concentrazione": le parti notificanti di cui alla lettera a) e l'impresa oggetto della concentrazione di cui alla lettera b).
24. Salvo indicazione contraria:
- (a) il termine "parti notificanti" comprende i) tutte le imprese che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle

³ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

"parti notificanti" ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560, ii) tutte le imprese e le persone fisiche che controllano, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, le "parti notificanti" e iii) le imprese controllate dalle imprese di cui al punto ii).

- (b) il termine "imprese oggetto della concentrazione" comprende tutte le entità che sono controllate, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, dalle "imprese oggetto della concentrazione" conformemente all'articolo 20, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560. Per contro, questo termine non comprende le imprese e le persone fisiche che non controlleranno più, in via esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, l'"impresa oggetto della concentrazione" una volta che la concentrazione è stata realizzata (ad esempio, i venditori in caso di acquisizione del controllo).
25. I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

1. SEZIONE 1: DESCRIZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

- 1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti vi concorrono, il processo di acquisizione (es. se le parti notificanti sono state selezionate sulla base di una procedura competitiva), la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione del controllo esclusivo o congiunto o creazione di un'impresa comune), le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione e le attività svolte delle parti della concentrazione

2. SEZIONE 2: INFORMAZIONI SULLE PARTI

2.1. Informazioni sulle parti della concentrazione.

Per ciascuna parte indicare:

- 2.1.1. il nome dell'impresa (anche il nome dell'impresa è indicato nella lingua originale);
- 2.1.2. il suo ruolo nella concentrazione (impresa partecipante alla concentrazione/impresa acquirente/impresa oggetto della concentrazione/impresa comune di nuova costituzione);
- 2.1.3. il nominativo, l'indirizzo, il telefono e l'e-mail della persona di contatto e le sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;
- 2.1.4. se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali possono essere notificati i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali:
 - 2.1.4.1. il nominativo, l'indirizzo, il telefono e l'e-mail di ciascun rappresentante e le sue funzioni; e
 - 2.1.4.2. un documento scritto attestante che ciascun rappresentante è autorizzato ad agire per la parte della concentrazione in questione (basato sul modello di delega disponibile sul sito internet della DG Concorrenza).

2.2. Natura dell'attività di ciascuna delle parti.

Per ciascuna delle parti della concentrazione, descrivere la natura dell'attività dell'impresa.

3. SEZIONE 3: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA CONCENTRAZIONE, SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E SUL CONTROLLO

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo dei partecipanti alla concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione.

3.1. Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento (UE) 2022/2560:

3.1.1 identificare le imprese o le persone che in ultima istanza detengono, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto delle parti notificanti e descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima del completamento dell'operazione di concentrazione;

3.1.2 precisare se la concentrazione proposta è;

(i) una fusione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560,

(ii) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560, o

(iii) la creazione di un'impresa comune ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560;

3.1.3 spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

3.1.4 con riferimento all'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

(i) la conclusione di un accordo;

(ii) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

(iii) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica o dell'intenzione di lanciarla; o

(iv) la dimostrazione, a cura delle parti notificanti e (a seconda dei casi) dei venditori, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

3.1.5 indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

- 3.1.6 spiegare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo dell'impresa risultante dalla concentrazione.
- 3.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.
- 3.3. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso); specificare se il pagamento avviene sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi. Indicare anche il valore dell'impresa oggetto della concentrazione e spiegare come tale valore è stato calcolato⁴.
- 3.4. Elencare tutte le fonti di finanziamento (debito, capitale proprio, liquidità, attivi, ecc.) utilizzate per finanziare l'operazione.
- 3.5. Se l'acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante debito:
 - 3.5.1. indicare il prestatore per ciascuno strumento di debito;
 - 3.5.2. indicare tutte le garanzie associate a ciascuno strumento di debito.
- 3.6. Se l'acquisizione è finanziata in tutto o in parte mediante capitale proprio:
 - 3.6.1. indicare l'identità delle imprese che sottoscrivono/acquistano le azioni;
 - 3.6.2. indicare le eventuali condizioni cui è subordinato il finanziamento tramite capitale proprio.
- 3.7. Confermare se le parti notificanti hanno effettuato acquisizioni di controllo negli ultimi tre anni che sono state notificate alla Commissione europea a norma del regolamento (UE) 2022/2560 o del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.
- 3.8. Fornire un elenco delle acquisizioni di controllo effettuate negli ultimi tre anni dalle parti notificanti che sono state notificate a un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'Unione conformemente alle norme sul controllo delle concentrazioni.

⁴ Ai fini del presente modulo FS-CO, il valore dell'impresa misura il valore totale di una società e deve includere nel suo calcolo la capitalizzazione di mercato dell'impresa oggetto della concentrazione, ma anche il debito a breve e lungo termine ed eventuali disponibilità liquide o equivalenti nello stato patrimoniale di tale impresa.

4. SEZIONE 4: SOGLIE DI NOTIFICA

4.1. Indicare il fatturato realizzato nell'Unione nel precedente esercizio finanziario⁵ per ciascuna delle imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560, a seconda dei casi⁶:

4.1.1. nel caso di fusione, per ciascuna impresa oggetto della fusione;

4.1.2. nel caso di acquisizione del controllo: l'impresa oggetto dell'operazione, compresa l'impresa comune in caso di acquisizione del controllo congiunto.

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

I dati sul fatturato dovrebbero essere calcolati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, del fatturato del venditore viene computato solo il fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

4.2. Le imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a 50 milioni di EUR da paesi terzi nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo⁷, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo?

sì no

⁵ Per il calcolo del fatturato, cfr. articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2560.

⁶ A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 è necessario che almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita o l'impresa comune sia "stabilita nell'Unione". Il termine "stabilita nell'Unione" deve essere inteso conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e comprende la costituzione di una controllata nell'Unione, nonché una stabile organizzazione nell'Unione (cfr. sentenze nelle cause C-230/14, Weltimmo, EU:C:2015:639, punti 29 e 30; C-39/13, C-40/13 e C-41/13, SCA Group Holding e altri, punti 24, 25, 26, 27; e C-196/87, Steymann, EU:C:1988:475, punto 16).

⁷ Un contributo finanziario estero si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a riceverlo. L'erogazione effettiva del contributo finanziario estero non è una condizione necessaria per far rientrare il contributo finanziario estero nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

5. SEZIONE 5: CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI

5.1. Indicare se ciascuna delle parti notificanti o l'impresa oggetto della concentrazione hanno ricevuto, individualmente, nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo, eventuali contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560:

5.1.1. Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo:

5.1.1.1. L'impresa è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

5.1.1.2. L'impresa è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso in cui questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

5.1.1.3. L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

5.1.1.4. Nel caso in cui l'impresa in questione non sia una PMI⁸:

5.1.1.4.1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni?

e

5.1.1.4.2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi)⁹ è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione
 sì no

5.1.1.5. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l'impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita per il breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

5.1.1.6. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti della concentrazione, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, dell'impresa oggetto della concentrazione o di qualsiasi altra parte della concentrazione, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.

5.1.1.7. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 5.1.1.1 a 5.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l'altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante o dell'impresa oggetto della concentrazione

⁸ Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁹ Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.

corredati di bilanci, o le decisioni di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti dell'impresa o la prova che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).

- 5.1.2. Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell'importo o della durata di tale garanzia (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)):

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

- 5.1.3. Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)):

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

- 5.1.4. Un contributo finanziario estero che facilita direttamente una concentrazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera d)):

Parti notificanti sì no

Impresa oggetto della concentrazione sì no

- 5.2. Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso individualmente a ciascuna delle parti della concentrazione nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo, che può rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:

5.2.1. forma del contributo finanziario (ad es. prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura, ecc.).

5.2.2. Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l'autorità pubblica o l'ente pubblico che concede l'aiuto.

5.2.3. Importo di ciascun contributo finanziario.

5.2.4. Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.

5.2.5. I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?

5.2.6. Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).

- 5.2.7. Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all'impresa alla quale è stato concesso il contributo finanziario estero o a qualsiasi altra parte della concentrazione¹⁰. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.
- 5.2.8. Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori¹¹. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 8.
- 5.3. Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo che *non* rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.

¹⁰ Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un'impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. Per maggiori dettagli su come valutare l'esistenza di un vantaggio, cfr. il considerando 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

¹¹ Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera potrebbe essere stabilita di diritto o di fatto.

6. SEZIONE 6: IMPATTO SUL MERCATO INTERNO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI CONCESSI NELL'AMBITO DELLA CONCENTRAZIONE

- 6.1. La concentrazione avviene nel contesto di una procedura di gara strutturata? In caso di risposta affermativa:
 - 6.1.1. fornire una descrizione dettagliata della procedura di gara.
 - 6.1.2. Fornire una descrizione del profilo di ciascuno degli altri candidati di cui si è a conoscenza (ad esempio se si tratta di società di private equity o di imprese industriali).
- 6.2. Spiegare quali sono i diversi settori di intervento o le diverse attività dell'impresa oggetto della concentrazione, spiegando le categorie di prodotti e/o servizi offerti in ciascuno di essi e la relativa clientela. Spiegare se le parti notificanti operano negli stessi o in simili settori di intervento o attività e descriverli.
- 6.3. Per ciascuno dei settori di intervento o attività di cui alla sezione 6.2, indicare, per l'impresa oggetto della concentrazione e per le parti notificanti:
 - 6.3.1. il fatturato realizzato a livello mondiale e a livello dell'Unione per tale settore di intervento o attività,
 - 6.3.2.** la percentuale rappresentata dal fatturato realizzato nell'Unione rispetto al fatturato complessivo dell'impresa per tale settore di intervento o attività.
- 6.4. Per ciascuno dei contributi finanziari per i quali sono state fornite informazioni supplementari ai sensi della sezione 5.2, spiegare se e in che modo il contributo finanziario può migliorare la posizione concorrenziale nel mercato interno delle parti della concentrazione. Nel rispondere a questa sezione, fare riferimento alla natura, all'importo e all'uso o finalità del contributo finanziario.
- 6.5. Indicare se la concentrazione ha determinato l'avvio di una procedura di notifica delle concentrazioni nell'Unione (a livello di Unione o nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento di questa notifica.
- 6.6. Indicare se la concentrazione ha determinato l'avvio di altre procedure di regolamentazione nell'Unione (quali procedure di controllo degli investimenti esteri diretti a livello nazionale) e, in caso affermativo, indicare lo stato di ciascuna di queste procedure al momento della notifica.

DATI DI CONTATTO

- 6.7. Fornire i dati di contatto dei cinque maggiori concorrenti dell'impresa oggetto della concentrazione che operano nell'Unione.
- 6.8. Se la concentrazione ha determinato l'avvio di procedure di controllo delle concentrazioni nell'Unione (a livello dell'Unione o nazionale), comunicare tutti i dati di contatto dei concorrenti indicati nel contesto di tali procedure di controllo delle concentrazioni.

7. SEZIONE 7: POSSIBILI EFFETTI POSITIVI

- 7.1. Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare inoltre e motivare eventuali altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell'Unione, e specificare quando e in quali ambiti si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.

8. SEZIONE 8: DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte della concentrazione:

- 8.1. copie di tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560 come stabilito nella sezione 5.1;
- 8.2. copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti:
 - (a) analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l'uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l'entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;
 - (b) analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione riguardo alla sua logica (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni);
 - (c) nel caso in cui consulenti esterni abbiano assistito la parte notificante in una procedura di due diligence effettuata riguardo all'impresa oggetto della concentrazione, presentare sintesi, conclusioni o relazioni da essi elaborate nell'ambito di tale procedura, nonché qualsiasi documento in cui il valore dell'operazione sia valutato o discusso.
- 8.3. indicazione del sito internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti e le relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti delle parti della concentrazione.

9. SEZIONE 9: ATTESTATO

La notifica deve concludersi con il seguente attestato, sottoscritto da tutte le parti notificanti o in loro nome:

"Le parti notificanti confermano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-CO, che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penali di mora."

Data:

[firmatario 1] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: ["firma elettronica"/firma]	[firmatario 2, se del caso] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: ["firma elettronica"/firma]
---	--

Tabella 1

Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 5.3)

1. Fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo e che **non** rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito.
 - A. Informazioni da includere nella tabella
 2. Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri **per paese terzo e per tipologia**, quale sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un'impresa (cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560) o altro.
 3. Includere solo i paesi in cui l'importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari concessi nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo (calcolato conformemente al punto 5) è pari o superiore a 45 milioni di EUR.
 4. Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della finalità dei contributi finanziari e delle entità che concedono i contributi.
 5. Quantificare l'importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi **da ciascun paese terzo** nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo sotto forma di **intervalli**, come specificato nelle note alla tabella seguente. **Ai fini del calcolo di tale importo**, sono pertinenti le seguenti considerazioni:
 - (a) tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 5.1 e 5.2;
 - (b) **non** tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7 seguenti.
 - B. Eccezioni
 6. **Non** è necessario includere nella tabella informazioni sui seguenti contributi finanziari esteri:
 - (a) differimenti del pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se tali misure sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, devono essere comunicate.
 - (b) Applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica e le stesse condizioni delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali.

- (c) Fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria.
- (d) Contributi finanziari esteri inferiori all'importo individuale di 1 milione di EUR.
7. Nel caso di un'acquisizione del controllo o della creazione di joint venture da parte di un fondo di investimento o di un'entità giuridica controllata da o tramite un fondo di investimento, non è necessario includere i contributi finanziari esteri concessi ad altri fondi di investimento gestiti dalla stessa società di investimento ma con una maggioranza di investitori diversi misurata in base al loro diritto agli utili (o concessi a società di portafoglio controllate da questi altri fondi), a condizione che sia possibile dimostrare che sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il fondo che controlla l'entità acquirente deve essere soggetto alla direttiva 2011/61/UE, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi o alla legislazione equivalente di un paese terzo in termini di norme prudenziali, organizzative e di condotta, compresi i requisiti volti a tutelare gli investitori; e
- (b) le operazioni economiche e commerciali tra il fondo che controlla l'entità acquirente e gli altri fondi di investimento (e le società controllate da tali fondi) gestiti dalla stessa società di investimento sono inesistenti o limitate. A tale riguardo, si prega di fornire alla Commissione la prova di tutte le eventuali operazioni economiche e commerciali di questo tipo che possono aver avuto luogo nei tre anni precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Le operazioni economiche e commerciali possono comprendere, tra l'altro, la vendita di attivi, compresa la proprietà di società, prestiti, linee di credito o garanzie.

Parte X		
Paese terzo	Tipo di contributo finanziario*	Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell'entità che concede l'aiuto**
Paese A	<i>Tipo 1</i>	
	<i>Tipo 2</i>	
	<i>Tipo 3</i>	
	<i>Tipo 4</i>	
	...	
Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da A: EUR [...]****		
Paese B	<i>Tipo 1</i>	
	<i>Tipo 2</i>	
	<i>Tipo 3</i>	
	<i>Tipo 4</i>	
	...	

Stima dei contributi finanziari aggregati concessi da B: EUR [...]****		
Paese C		
...		

Nota: fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all'importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

(*) Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un'impresa (cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560) o altro.

(**) Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l'aiuto. Ad esempio, *"esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo"*; *"vari prestiti presso banche statali per la finalità X"*; *"varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo"*; *"conferimento di capitale pubblico nella società X"*.

(****) Utilizzare i seguenti intervalli: *"45-100 milioni di EUR"*, *"> 100-500 milioni di EUR"*, *"> 500-1 000 milioni di EUR"*, *"oltre 1 000 milioni di EUR"*.

C. Ulteriori informazioni

8. I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascuna concentrazione possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.